

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE, L'UTILIZZAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL FONDO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA RICERCA DI ATENEO

ART. 1

Individuazione del fondo

E' istituito, presso l'Università degli Studi del Molise (di seguito definita Università), il "Fondo per la promozione ed il sostegno della ricerca in Ateneo".

Il Fondo consta di due parti finanziate separatamente: il "Fondo per la ricerca di Ateneo" ed il "Fondo di Ateneo per la promozione della ricerca".

Il Fondo per la ricerca di Ateneo ha lo scopo di:

- a) Cofinanziare i programmi di ricerca nazionali e/o internazionali finanziati ad unità operative i cui responsabili siano docenti o ricercatori dell'Università. Questo fondo è denominato **COF**.
- b) Finanziare i programmi di ricerca condotti da docenti e ricercatori dell'Università, afferenti alla stessa area disciplinare di ricerca, ad aree affini o a più aree fra quelle previste al successivo art. 4, sulla base della tipologia di progetto prescelta. Questo fondo è denominato **FAR**.

Qualora i fondi COF risultino eccedenti rispetto a quanto necessario per il cofinanziamento, il relativo residuo confluirà nel FAR.

Il Fondo di Ateneo per la promozione della ricerca, denominato **FAPR**, ha lo scopo di promuovere ed incentivare la partecipazione dei docenti e ricercatori dell'Università ad iniziative scientifiche (convegni, incontri finalizzati alla promozione e divulgazione della ricerca, attività assimilabili) e la partecipazione ad associazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

ART. 2

Fondo per la ricerca di Ateneo – COF

Il fondo COF, così come individuato all'art. 1, verrà:

- assegnato temporaneamente per quote con delibera del Senato Accademico, previo accertamento della disponibilità di bilancio, sulla base della presentazione, in tempi utili per la valutazione da parte degli organi accademici o a seguito di apposito avviso, di una bozza del programma di ricerca da cofinanziare all'Ufficio amministrativo competente, da cui si possano evincere tutti i dati necessari per la concessione del cofinanziamento;
- erogato, previo accertamento della disponibilità di bilancio, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, sulla base della partecipazione a programmi finanziati, nazionali e/o internazionali, da parte di docenti o ricercatori in servizio presso l'Università, qualora gli stessi programmi prevedano espressamente il cofinanziamento da parte dell'Ente di appartenenza.

ART. 3

Organi preposti alla ripartizione del FAR

La ripartizione dal FAR è di pertinenza del Consiglio di Amministrazione che adotta le proprie delibere, sentito il parere del Senato Accademico.

Il Senato Accademico esprime il proprio parere, avvalendosi delle proposte presentate dalla Commissione scientifica delle macro-aree di ricerca, di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

ART. 4

Aree e macro-aree di ricerca

Nell'Università sono individuate le seguenti aree di ricerca:

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche	Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione
Area 02 - Scienze fisiche	Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Area 03 - Scienze chimiche	Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Area 04 - Scienze della terra	Area 12 - Scienze giuridiche
Area 05 - Scienze biologiche	Area 13 - Scienze economiche e statistiche
Area 06 - Scienze mediche	Area 14 - Scienze politiche e sociali
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie	
Area 08 - Ingegneria civile e Architettura	

e le seguenti macro-aree di ricerca:

- A** - che comprende le aree scientifiche da 01 a 06;
- B** - che comprende le aree scientifiche da 07 a 09;
- C** - che comprende le aree scientifiche da 10 a 12;
- D** - che comprende le aree scientifiche da 13 a 14.

ART. 5

Afferenza alle aree di ricerca

L'afferenza alla specifica area di ricerca dei docenti e dei ricercatori è automaticamente determinata dall'appartenenza al settore disciplinare di inquadramento degli stessi, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Macro-aree	N.	Area Scientifica	Settori scientifico-disciplinari	Coefficiente di Area
A	01	Scienze matematiche e informatiche	MAT INF	2
	02	Scienze fisiche	FIS	3
	03	Scienze chimiche	CHIM	3
	04	Scienze della terra	GEO	3
	05	Scienze biologiche	BIO	3
	06	Scienze mediche	MED	3
B	07	Scienze agrarie e veterinarie	AGR VET	3
	08	Ingegneria civile e Architettura	ICAR	2.5

	09	Ingegneria industriale e dell'informazione	ING-IND ING-INF	3
C	10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	L-ANT L-ART L-FIL-LET L-LIN L-OR	1.2
	11	Scienze storico-filosofiche, pedagogiche e psicologiche	M-STO M-DEA M-GGR M-FIL M-PED M-PSI M-EDF	1
	12	Scienze giuridiche	IUS	1
D	13	Scienze economiche e statistiche	SECS	1.8
	14	Scienze politiche e sociali	SPS	1.2

Ad ogni area è assegnato il coefficiente sopra riportato. Questi coefficienti potranno essere variati dal Consiglio di Amministrazione, con motivata delibera del Senato Accademico.

In mancanza di domande regolarmente presentate da docenti e ricercatori afferenti ad una area, quest'ultima non sarà considerata ai fini della ripartizione del FAR.

ART. 6

Accesso al FAR

Può accedere al FAR il personale docente ed i ricercatori confermati, di ruolo presso l'Università, purché abbiano presentato, nei termini previsti, la relativa domanda di finanziamento. Per l'accesso al fondo è necessario, altresì, che gli aventi diritto abbiano compilato ed aggiornato la banca dati dell'Anagrafe della ricerca di Ateneo.

ART. 7

Articolazione dei progetti di ricerca

I progetti di ricerca finanziati dal FAR dovranno essere redatti attenendosi alle seguenti indicazioni:

- a) i progetti possono essere di tipo coordinato, presentati da un coordinatore ([Modello A – Allegato n. 1](#)), e basati su ricerche condotte da un minimo di tre unità di ricerca ([Modello B – Allegato n. 2](#)), i cui responsabili scientifici, tra cui il coordinatore, dovranno essere necessariamente compresi fra il personale previsto all'art. 6, oppure possono essere di tipo singolo ([Modello C – Allegato n. 3](#)), presentati da un responsabile compreso nel personale previsto all'art. 6, basate su una singola ricerca condotta da almeno altri due docenti o ricercatori confermati. In ogni caso, la richiesta di finanziamento dovrà essere congrua rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca.
- b) i progetti di ricerca hanno durata biennale;
- c) ciascun docente o ricercatore confermato può partecipare ad un solo progetto di ricerca;
- d) il tempo dedicabile alla ricerca (in mesi-uomo), con riferimento alla durata complessiva del progetto indicato da ciascun partecipante alla stessa, dovrà tenere conto dell'eventuale impegno

dedicato ad altre attività di ricerca svolte in ambito di Ateneo, nazionale ed internazionale, per conto di Enti pubblici o privati;

e) oltre al personale docente e ricercatore dell'Università, potranno far parte dei gruppi di ricerca dei progetti singoli o coordinati: i borsisti post lauream, gli studenti di dottorato di ricerca, i dottori di ricerca, gli assegnisti, il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché il personale di altre Università o Enti di ricerca nazionali o internazionali. Il gruppo di ricerca così costituito avrà diritto al rimborso delle spese per missioni previste dalla ricerca, secondo la regolamentazione di Ateneo vigente nel tempo. Non è consentito affidare incarichi retribuiti di qualsiasi natura né prevedere alcun tipo di compenso alle persone inserite nel gruppo di ricerca;

f) il finanziamento previsto per lo svolgimento delle attività di ricerca verrà erogato anticipatamente in una unica soluzione ai dipartimenti di afferenza dei responsabili delle unità di ricerca.

Nel caso di progetti coordinati, il coordinatore di progetto provvederà a ripartire il finanziamento ottenuto dal progetto di ricerca tra le unità ad esso afferenti, informando della ripartizione il competente Ufficio dell'Amministrazione, per il successivo trasferimento dei fondi.

ART. 8

Presentazione delle domande di finanziamento

Le domande, redatte compilando in ogni loro parte gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, dovranno essere trasmesse all'Ufficio competente in triplice copia, debitamente firmate dai singoli responsabili scientifici. Nel caso di progetti coordinati, il coordinatore provvederà a presentare anche il modello riassuntivo.

Le domande dovranno essere redatte anche in lingua inglese, ove espressamente richiesto dalla modulistica.

ART. 9

Criteri di ripartizione del FAR per aree

Il FAR viene suddiviso, fra le aree di ricerca di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento, dal Senato Accademico, secondo quanto segue:

1) Tra le varie aree in base alle caratteristiche scientifiche delle stesse, definite dai coefficienti di cui all'art. 5 del presente regolamento, dal numero dei componenti dell'area e dal numero delle domande presentate.

QUOTA DA ATTRIBUIRE 35% (Q35)

definiti:

Tot= Fondo globale disponibile per l'anno di riferimento;

c= coefficiente di area (peso scientifico);

ap= numero dei componenti dell'area + numero delle domande presentate;

$\Sigma(ap \times c)$ = sommatoria di $ap \times c$ per tutte le aree rappresentate.

La formula da applicare per ottenere la quota disponibile per area (Q35), è la seguente:

$$Q35 = \text{Tot} \times 0.35 \times (ap \times c) / \Sigma(ap \times c)$$

2) Tra le aree sulla base dei componenti di ogni area ed il numero di domande presentate in base alla qualifica di Professore o Ricercatore a tempo pieno od a tempo definito, tenuto conto delle caratteristiche di area definite dai coefficienti e dalla produzione scientifica.

QUOTA DA ATTRIBUIRE 40% (Q40)

definiti:

Tot= Fondo globale disponibile per l'anno di riferimento;

c= coefficiente di area (peso scientifico);

apt= numero dei componenti dell'area a tempo pieno + numero delle domande presentate da Professori e Ricercatori a tempo pieno;

$\Sigma(apt \times c)$ = sommatoria di $apt \times c$ per tutte le aree rappresentate.

I_A = Indice bibliometrico di area (ΣI_S).

I_S = Indice bibliometrico di ogni prodotto scientifico calcolato una sola volta nel caso di autori della stessa area scientifica o con un peso percentuale equivalente (o altrimenti concordato fra gli autori) se di autori appartenenti a più aree scientifiche.

La formula da applicare per ottenere la quota disponibile per area (Q40), è la seguente:

$$Q40 = [Tot \times 0.40 \times apt \times c \times I_A] / \Sigma apt \times c \times I_A$$

3) Tra le aree in base all'indice bibliometrico della produzione scientifica dei partecipanti alla ricerca proposta, definita ai sensi della *Tabella per la valutazione qualitativa delle affinità di ricerca documentate da dati bibliometrici svolte nelle strutture universitarie* redatta dal CUN ed allegata al presente regolamento ([Allegato n. 4](#)).

QUOTA DA ATTRIBUIRE 25% (Q25)

definiti:

Tot= Fondo globale disponibile per l'anno di riferimento;

I_A = Indice bibliometrico di area (ΣI_S).

I_S = Indice bibliometrico di ogni prodotto di ricerca, calcolato una sola volta nel caso di autori della stessa area o con un peso percentuale equivalente (o altrimenti concordato fra gli autori) se di autori appartenenti a più aree.

La formula da applicare per ottenere la quota disponibile per area (Q25), è la seguente:

$$Q25 = Tot \times 0.25 \times I_A / \Sigma I_A$$

Non sarà comunque erogato alcun finanziamento ad area alla quale non afferisca alcun progetto di ricerca.

ART. 10

Valutazione della produzione scientifica

I dati relativi alle pubblicazioni dei tre anni precedenti quello di assegnazione del FAR, contenuti nella banca dati dell'Anagrafe della ricerca di Ateneo, saranno utilizzati per la valutazione della produzione scientifica dei partecipanti ai progetti di ricerca e per la definizione delle quote Q40 e Q25 di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Il calcolo degli indici bibliometrici sarà effettuato dal Responsabile della Biblioteca centrale dell'Università, sulla base della *Tabella per la valutazione qualitativa delle affinità di ricerca documentate da dati bibliometrici svolte nelle strutture universitarie* redatta dal CUN (**Allegato n. 4**). Per lo svolgimento di tale incarico, il Responsabile della Biblioteca potrà farsi coadiuvare da altro personale esperto nella materia e potrà ascoltare gli autori dei prodotti di ricerca.

Sarà cura del competente Ufficio amministrativo fornire i dati necessari per lo svolgimento delle operazioni sopra descritte.

La valutazione delle pubblicazioni dovrà essere effettuata entro un mese dal ricevimento della documentazione.

ART. 11

Commissione Scientifica delle macro-aree di ricerca

La Commissione Scientifica delle macro-aree di ricerca (di seguito denominata Commissione), quale organo istruttorio del Senato Accademico, è preposta alla valutazione scientifica dei progetti di ricerca e alla ripartizione del FAR di area per ciascun progetto. Alla Commissione compete, inoltre, la valutazione dei risultati delle ricerche finanziate dal FAR.

Essa è composta da:

- n. 1 docente nominato dal Senato Accademico, con funzioni di Presidente, il cui voto in caso di parità vale doppio.
- n. 1 docente o ricercatore confermato della macro-area A;
- n. 1 docente o ricercatore confermato della macro-area B;
- n. 1 docente o ricercatore confermato della macro-area C;
- n. 1 docente o ricercatore confermato della macro-area D;

eletti nell'ambito di ogni macro-area di ricerca, secondo le norme che regolano l'elezione delle rappresentanze negli organi universitari. La elezione risulterà valida se alla votazione relativa abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.

La Commissione dura in carica tre anni.

Non può far parte della Commissione il coordinatore, il responsabile scientifico o il componente di un gruppo che presenta un progetto di ricerca.

Il Presidente della Commissione riceverà dal competente Ufficio amministrativo la documentazione riguardante i progetti di ricerca presentati e sarà informato dell'ammontare dei finanziamenti assegnati alle singole aree.

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà avvalersi della consulenza di esperti degli argomenti trattati all'interno dei progetti di ricerca. Gli esperti potranno essere interni o esterni all'Ateneo e offriranno gratuitamente la loro consulenza.

Nella sua attività, la Commissione avrà accesso ai dati contenuti nell'Anagrafe della ricerca, mediante il competente Ufficio amministrativo.

A conclusione del lavoro istruttorio, e comunque, entro un mese dalla data di ricevimento della documentazione, la Commissione trasmetterà all'Amministrazione una relazione conclusiva (**Allegato n. 5**): per ciascun progetto saranno compilate delle schede di valutazione, predisposte dall'Amministrazione, in cui saranno descritti i criteri di giudizio seguiti per la ripartizione del fondo e le valutazioni relative ad ogni singolo progetto, con l'indicazione del finanziamento proposto. Un campo di giudizio sarà relativo alla verifica dei risultati conseguiti dai responsabili delle unità di ricerca con i progetti finanziati negli anni precedenti.

I giudizi espressi dalla Commissione saranno resi noti agli interessati in via riservata. Sarà data pubblicità agli atti riguardanti l'assegnazione dei finanziamenti alle aree ed ai singoli progetti nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia, relativamente alle adunanze degli organi accademici.

ART. 12

Modalità per l'utilizzazione del FAR

Il FAR, per le quote assegnate ai singoli progetti, viene trasferito ai dipartimenti di afferenza di ciascun responsabile scientifico.

I finanziamenti dovranno essere spesi e non solo impegnati, nel termine di 24 mesi dalla data di adozione della delibera di assegnazione ai singoli progetti da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Dipartimento è obbligato a trasmettere la relativa situazione contabile, corredata da un elenco analitico delle spese sostenute, al competente Ufficio dell'Amministrazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza fissato per la spesa.

Alla scadenza del termine per la utilizzazione dei finanziamenti, i residui inferiori a € 100,00 saranno incamerati dagli stessi dipartimenti ed andranno a costituire un fondo per l'acquisto di apparecchiature scientifiche dipartimentali, mentre i residui di importo superiore dovranno essere trasferiti all'Amministrazione entro 30 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad utilizzare i suddetti residui per il finanziamento ulteriore del FAR dell'esercizio finanziario successivo a quello della restituzione.

In assenza degli adempimenti previsti ai precedenti commi 2 e 3, ai docenti e ricercatori confermati afferenti al Dipartimento inadempiente non saranno assegnati fondi per la ricerca per l'anno successivo a quello del rilievo dell'inosservanza.

I fondi non sono in nessun caso trasferibili ad altro Ateneo in quanto assegnati al progetto di ricerca e non al responsabile scientifico che dovrà provvedere alla sola gestione degli stessi.

Le pubblicazioni relative ai progetti di ricerca dovranno riportare, nelle forme editoriali previste, l'indicazione del finanziamento.

Le spese di missione che gravano sui fondi in questione sono rimborsate al responsabile o ai componenti del gruppo di ricerca secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento di Ateneo vigente nel tempo.

Qualora necessario, è consentita la stipula di contratti di collaborazione, così come previsto dal regolamento per l'affidamento di incarichi per prestazioni d'opera intellettuale. Si precisa che il personale a contratto non dovrà far parte del gruppo di ricerca.

ART. 13

Nomina di un nuovo responsabile scientifico

Nel caso in cui il responsabile scientifico di una unità di ricerca, anche quando coordinatore di progetto, sia trasferito ad altro Ateneo o rinunci ad esercitare il suo ruolo, la nomina del nuovo responsabile dell'unità di ricerca/coordinatore è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio del Dipartimento presso cui afferisce il progetto di ricerca. Tale determinazione dovrà tener conto di quanto disposto dall'art. 6 dal presente regolamento.

ART. 14

Voci di spesa

Le voci di spesa previste per lo svolgimento della ricerca finanziata dal FAR si dividono in tre gruppi:

VOCE A - Spese per acquisto di materiale inventariabile e di consumo;

VOCE B – Spese per il personale (contratti, missioni, affidamento incarichi, ecc.);

VOCE C – Spese generali (consumi, manutenzioni, organizzazione convegni, pubblicazioni, ecc.).

La suddivisione delle voci di spesa, di norma può essere modificata secondo la procedura descritta nel successivo articolo 15.

ART. 15

Rimodulazione delle previsioni di spesa

Qualora si presenti la necessità di rimodulare le spese previste dal progetto di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca dovrà chiedere la relativa autorizzazione al coordinatore di progetto. Ciò non è necessario, ovviamente, nel caso di progetti singoli.

Il coordinatore oppure il responsabile di progetto dovrà dare notizia della rimodulazione, finalizzata al miglioramento della ricerca, alla Segreteria del Dipartimento cui afferisce il finanziamento ed al competente Ufficio dell'Amministrazione.

Ogni unità di ricerca / progetto singolo potrà richiedere la rimodulazione dell'articolato di spesa non più di tre volte durante l'intero arco della ricerca.

La rimodulazione potrà essere richiesta:

in aumento, per il maggior finanziamento delle voci A e C sino ad un massimo del 40% dell'ammontare iniziale delle stesse voci;

in aumento, per il maggior finanziamento della voce B sino ad un massimo del 20% dell'ammontare iniziale della stessa voce;

in diminuzione, sino ad un massimo del 20% per ogni voce, rispetto alla previsione iniziale.

La rimodulazione dell'articolato di spesa potrà essere richiesta sino a quattro mesi prima della scadenza del finanziamento.

In caso di discordanza non notificata fra le spese previste e quelle effettuate, l'Amministrazione provvederà ad effettuare il recupero delle relative quote.

ART. 16

Rendicontazioni

Il coordinatore di progetto (progetti coordinati) di concerto con i responsabili delle unità di ricerca oppure il responsabile di progetto (progetti singoli), a partire dalla data di scadenza del biennio ed entro il termine massimo dei successivi 30 giorni, hanno l'obbligo di predisporre la relazione finale sull'attività di ricerca svolta e sugli obiettivi raggiunti dalla stessa.

Per la redazione della relazione si dovrà provvedere a compilare gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, uno per ogni unità di ricerca ([Modello D - Allegato n. 6](#)) ed uno per il progetto coordinato ([Modello E - Allegato n.7](#)) oppure un unico modello per i progetti singoli ([Modello F - Allegato n. 8](#)). In questi modelli il coordinatore o il responsabile di progetto provvederà ad evidenziare il raggiungimento degli obiettivi prefissati o, in caso contrario, le motivazioni che hanno impedito tale realizzazione.

Nel caso in cui il responsabile o il coordinatore di progetto e/o il/i responsabili delle unità di ricerca non provvedano a consegnare entro i termini previsti le rendicontazioni suddette, gli stessi saranno esclusi da ulteriori finanziamenti per la ricerca da parte dell'Università.

ART. 17

Fondo di ateneo per la promozione della ricerca

Il FAPR è ripartito per ogni avente diritto ed è trasferito ai dipartimenti di afferenza. Il FAPR è così regolamentato:

- il contributo è annuale ed il suo ammontare viene stabilito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, sulla base dello stanziamento di bilancio presente sul capitolo della ricerca;
- possono accedere al contributo di incentivazione tutti i docenti ed i ricercatori in servizio presso l'Università;
- l'ammontare del contributo è, di norma, uguale per tutti gli aventi diritto; il Senato Accademico può disporre una diversificazione dello stesso sulla base di motivate ragioni;
- il contributo è valido per 18 mesi e può essere speso per: partecipazione a convegni, incontri finalizzati alla promozione e divulgazione della ricerca ed attività assimilabili, partecipazione ad associazioni scientifiche nazionali ed internazionali;
- i dipartimenti cui afferiscono i contributi sono tenuti a non effettuare sugli stessi alcun prelievo, a tenere una scheda contabile separata e ad effettuare la rendicontazione contabile entro 1 mese dalla loro scadenza. Nel caso si verifichi l'esistenza di residui, gli stessi saranno trasferiti all'Amministrazione entro lo stesso termine previsto per la rendicontazione e riconfluiranno nel FAPR dell'anno successivo.

NORME TRANSITORIE

ART. 1T

Rendicontazione contabili anni precedenti

La rendicontazione contabile, completa dell'elenco analitico delle spese dei progetti di ricerca finanziati negli anni accademici precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, deve essere inviata dai dipartimenti di pertinenza al competente Ufficio dell'Amministrazione.

La rendicontazione suddetta dovrà essere riferita ai seguenti periodi:

Esercizio finanziario di riferimento	Termine per l'invio della rendicontazione contabile
EE.FF. precedenti al 1998	30.06.2003
EE.FF. 1998 – 1999	28.11.2003
E.F. 2000 (qualora tali fondi non siano stati impegnati per il cofinanziamento di ricerca di interesse nazionale PRIN – con obbligo di comunicazione formale all'Amministrazione)	31.05.2004

I fondi relativi agli EE.FF. indicati in tabella dovranno essere completamente spesi entro i termini indicati. In presenza di residui, gli stessi dovranno essere accreditati presso l'Amministrazione entro

lo stesso termine di scadenza. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, provvederà ad utilizzare gli eventuali residui per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

ART. 2T

Rendicontazione scientifica anni precedenti

Per quanto attiene ai progetti di ricerca afferenti al Fondo per la ricerca di Ateneo erogati negli esercizi finanziari 1999 e 2000, i responsabili scientifici degli stessi, in servizio presso l'Università del Molise, sono tenuti a trasmettere al competente Ufficio amministrativo le relative rendicontazioni scientifiche, entro e non oltre i termini previsti dal precedente articolo.